

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 33 del 27 luglio 2021

“ISTITUZIONE DELL'ITINERARIO EBRAICO MARCHIGIANO“

Art. 1 *Finalità*

L'articolo espone la finalità della legge volta a sostenere interventi di promozione e valorizzazione dei siti storico culturali che hanno conservato la memoria storica del popolo ebraico nelle Marche.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 *Istituzione dell'itinerario*

L'articolo istituisce l'itinerario ebraico e individua, all'allegato A della legge, i Comuni che ne fanno parte. L'aggiornamento dell'elenco è demandato alla Giunta regionale che provvede sulla base delle richieste pervenute.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 *Interventi*

L'articolo individua la tipologia degli interventi e le iniziative che possono essere realizzate in applicazione della legge.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 7.

Art. 4 *Criteri e modalità degli interventi*

L'articolo demanda alla Giunta la determinazione dei criteri nonché le modalità per l'attuazione degli interventi.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Comitato per l'itinerario ebraico marchigiano

L'articolo, ai fini del coordinamento degli interventi da realizzare, istituisce il Comitato per l'itinerario ebraico marchigiano definendone la composizione e le modalità di partecipazione.

I componenti del Comitato, a vario titolo coinvolti, partecipano ai lavori a titolo gratuito.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

Disposizioni transitorie

L'articolo contiene le disposizioni di prima applicazione della legge. In particolare vengono fissati i termini per la definizione dei criteri e modalità degli interventi previsti all'articolo 4 e per la costituzione del Comitato indicato al precedente articolo 5.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

L'articolo autorizza il limite massimo di spesa e la relativa copertura per l'anno 2021. A decorrere dal 2022, l'autorizzazione delle spese è rinviata alle leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.

Effetti finanziari: di seguito si riporta la sintesi degli effetti finanziari.

Deliberazione legislativa "Istituzione dell'itinerario ebraico marchigiano" _richiesta verifica disponibilità capitolo al 9/6/2021

SPESA PREVISTA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA "Istituzione dell'itinerario ebraico marchigiano"								COPERTURA											
MISS	PROG	TIT	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	MISS	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2021	riduzione a copertura oneri	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2022	riduzione a copertura oneri	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2023	riduzione a copertura oneri	Anni successivi	
5	2	1	CNI		15.000,00	Legge di bilancio	Legge di bilancio	20	1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R. 11/12/2001, n. 31)	418.456,47	-15.000,00		Legge di bilancio		Legge di bilancio	Legge di approvazione del bilancio	
					15.000,00														- 15.000,00